

Avv. Emilia Pulcini
Via Giovanni Nicotera n. 29
00195 Roma

Avv. Luigi Guerrieri
Viale Mazzini n. 6
Teramo

Avv. Nicola Pepe
Corso Vannucci n. 39
Perugia

Roma, 4 agosto 2023

Spett.li

Ministero della Salute
Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Regione Puglia
Regione autonoma della Sardegna
Regione Siciliana – Assessorato
regionale della Salute
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione autonoma Valle D'Aosta
Regione Veneto

Trasmessa via pec

Oggetto: Ord. TAR LAZIO, sez. III quater n. 3010/2023 – ricorrente Tau Medica (r.g. 14600/2022) - Pubblicazione sul sito istituzionale di notifica per pubblici proclami di atti giudiziari

Con la presente si dà esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3010 dell' 8 giugno 2023 (**doc.1**), comunicata via pec **solo in data 6 luglio 2023**, resa nel giudizio pendente presso il medesimo TAR LAZIO, sez. III quater (**r.g. n. 14600/2022**) promosso dalla società **Tau Medica** contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *p.t.*, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *p.t.*, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in persona del legale rappresentante *p.t.*, il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante *p.t.*, il Ministero dell'economica e delle finanze, in persona del legale rappresentante *p.t.*; nonché contro la Regione

Abruzzo e la Regione Umbria e nei confronti della ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della ASL 03 Pescara, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della ASL 04 Teramo, in persona del legale rappresentante *p.t.*; oltre che nei confronti della ASL Umbria 1, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della ASL Umbria 2, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Azienda Ospedaliera di Perugia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Azienda Ospedaliera di Terni, in persona del legale rappresentante *p.t.*, oltre che nei confronti della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Marche in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della Regione Molise, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante *p.t.*, e della Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *p.t.*, e della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *p.t.*

Con il ricorso introduttivo Tau Medica ha chiesto l'annullamento del D.M. Salute del 6/7/2022 (certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, che pone a carico delle imprese fornitrici la quota di ripiano stabilita a livello regionale); del DM Salute 6/10/2022 (cd. *Linee Guida* propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) ed atti prodromici (**doc.2**)

Con ricorso per motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento della determina della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 "DM 6 luglio 2022 *"Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi"*, ed atti presupposti, connessi e consequenziali (**doc. 3**) e con ricorso per motivi aggiunti ha chiesto altresì l'annullamento della determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 "*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*", oltre atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi comprese le delibere adottate dalle ASL della Regione Umbria e dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato per i dispositivi medicali (**doc.4**).

Con istanza cautelare del 27 luglio 2023 Tau Medica ha chiesto la sospensione degli atti gravati (**doc.5**); detta istanza è stata accolta con decreto monocratico n. 4644/2023 con il quale è stata fissata la camera di consiglio al prossimo 12 settembre 2023 (**doc.6**)

3. L'ordinanza presidenziale cit. ha individuato quali ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati "*tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno*

acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", con ciò autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute e delle Regioni evocate in giudizio, con l'obbligo di "pubblicare sul proprio sito web istituzionale ... il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ... ordinanza" n. 3010 dell'8.6.2023.

Si avverte che, ai sensi della citata ordinanza, la documentazione oggetto di pubblicazione dovrà essere visibile e reperibile sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e che sulla *home page* dei siti *web* dovrà essere inserito *"un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)"*. Nella citata ordinanza è specificato che *"deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati"*

Si chiede il rilascio dell'attestato di conferma della data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile nella citata sezione del sito istituzionale denominata "atti di notifica" entro il prossimo 6 agosto 2023, nel rispetto dei termini stabiliti dalla citata ordinanza, in modo da consentirne il deposito in giudizio e si resta in attesa di ricevere indicazioni in ordine all'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.

Allegati c.s.

- 1) ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3010 dell'8 giugno 2023 comunicata in data 6 luglio 2023;
- 2) ricorso introduttivo proposto da Tau Medica
- 3) ricorso per motivi aggiunti proposto da Tua Medica
- 4) ricorso per motivi aggiunti proposto da Tau Medica
- 5) istanza cautelare
- 6) decreto monocratico n. 4644/23

Con osservanza

Avv. Emilia Pulcini

Avv. Luigi Guerrieri

Avv. Nicola Pepe